

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2001 DELLE TARIFFE DI FORNITURA DEL GAS AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 APRILE 1999, N. 52/99**

**1. Introduzione**

1.1 Per il bimestre novembre-dicembre 2001, l'indice dei prezzi di riferimento  $J_t$ , relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas di cui all'articolo 2, comma 2.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), ha registrato una variazione maggiore del 5% rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 13 settembre 2001.

1.2 Per lo stesso bimestre novembre-dicembre 2001, l'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$ , relativo al gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1.2 della medesima deliberazione n. 52/99, ha registrato una variazione pari al -1,2% rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001. Essendo questa variazione inferiore al 5%, le tariffe del gas naturale non subiscono alcuna variazione.

1.3 Il provvedimento proposto prevede l'aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas, gas manifatturati composti in prevalenza da propano, secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 della

deliberazione n. 52/99 così come modificato dalla deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n.135/01. Quest'ultima deliberazione ha reso possibile l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla deliberazione n.52/99 alle tariffe deliberate con il nuovo ordinamento tariffario, di cui alla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n.237/00), che prevede tariffe di distribuzione del gas e tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

## 2. Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 La verifica effettuata per il bimestre novembre-dicembre 2001 relativamente ai dati del bimestre di riferimento settembre-ottobre 2001 porta ad un valore dell'indice  $J_t$ , all'1 novembre 2001 pari a 2,002, che rispetto al valore preso precedentemente a riferimento.

$J_{t-1}$ , pari a 2,188 all'1 settembre 2001, fa registrare una variazione in diminuzione del 8,5%, come risulta dalla seguente tabella:

PROPANO <sub>t</sub>	L/kg	<b>454,54</b>
PROPANO <sub>0</sub>	L/kg	227,03
$J_t$ (1 novembre 2001)	-	<b>2,002</b>
$J_{t-1}$ (1 settembre 2001)	-	<b>2,188</b>
$\frac{J_t - J_{t-1}}{J_{t-1}}$	%	<b>-8,5%</b>

2.2 L'indice  $J_t$ , subisce una variazione superiore, in valore assoluto, al 5% comportando una diminuzione pari a 0,84 L/MJ.

La diminuzione è da attribuire al decremento delle quotazioni medie espresse in dollari Usa (da 222,00 a 214,17 US\$/MT, pari a -3,5%),

nonché al deprezzamento del dollaro Usa rispetto all'euro, pari a 5,4% (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 0,86534 ad un valore di 0,91231).

2.3 Con la deliberazione n. 237/00 l'Autorità ha definito i nuovi criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato ed ha previsto tra l'altro:

- tariffe espresse in L/MJ anziché in L/mc;
- un diverso riconoscimento dei costi derivanti dal gas non contabilizzato che trovano applicazione dall'1 luglio 2001; tali costi sono riconosciuti tramite:
  - un coefficiente  $cnc_d$  a copertura delle perdite e dei consumi interni degli impianti di distribuzione;
  - un coefficiente M di adeguamento delle quote tariffarie che tiene conto dell'energia effettivamente fornita al cliente finale.

In considerazione di quanto sopra la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01 ha modificato le formule di calcolo della variazione  $\Delta T$  della deliberazione n. 52/99 per renderle coerenti con il nuovo ordinamento tariffario e consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione.

2.4 Il valore  $\Delta T$  viene espresso in L/MJ. Per poter convertire tale valore in L/mc ciascun esercente utilizza il potere calorifico convenzionale dell'ambito e il coefficiente M che tiene conto della quota altimetrica e della zona climatica secondo la formula:

$$\Delta T_v = \Delta T_e \times P \times M$$

dove:

- $\Delta T_v$  è la variazione espressa in L/mc;
- $\Delta T_e$  è la variazione espressa in L/MJ;

- P è il potere calorifico superiore convenzionale della località;
- M è il coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica.

Per quanto sopra detto la variazione della tariffa assumerà valori in L/mc diversi da località a località; la variazione media risulta pari a 84,1 L/mc. Tale diminuzione corrisponde a circa il 2,6% della tariffa media, al netto dell'I.V.A. Per un'utenza domestica media con un consumo pari a 286 metri cubi annui, la diminuzione comporta una minore spesa, su base annua, pari a circa 29.000 lire al lordo delle imposte.